



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Poli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause previdenziali riunite promosse con ricorsi depositati in data 30/12/2016 e 16/1/2019

DA

**AZIENDA AGRICOLA GIANNINO**, in persona del sig. GIANNINO titolare dell'omonima impresa individuale, comparsa in causa a mezzo degli avv.ti Francesco Fontana, Nicola Alberti e Enrico Bercelli per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in San Bonifacio (VR), Via Camporosolo n. 26

CONTRO

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**, in persona del legale rappresentante pro tempore, comparso in causa a mezzo dell'avv. Daniela Guarino per procura generale alle liti a rogito del Notaio Castellini di Roma n. 80974/21569 del 21/7/2015 ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio di avvocatura dell'Istituto in Verona, Via C. Battisti n. 19

NONCHE' CONTRO

**S.C.C.I. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS – S.P.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Barberini n. 47

- contumace -

OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito

UDIENZA DI DISCUSSIONE: 29/6/2020

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE COME DA RICORSO DEPOSITATO IN DATA 30/12/2016:

Nel merito

--- Revocare o comunque pronunciare la nullità / annullamento / inefficacia / illegittimità dell'avviso di addebito n. 422 2016 00039261 74 000 emesso dall'INPS di Verona formato il 24/10/2016 nonché delle sanzioni comminate, per i motivi esposti nel contesto del presente atto, anche





previa compensazione con le somme indebitamente già versate dal ricorrente all'ente impositore (€ 25.649.61), nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente.

In ogni caso

--- Oneri del presente procedimento interamente rifiuti.

#### CONCLUSIONI DELL'INPS:

- a) rigettarsi l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, condannando parte opponente al pagamento in favore dell'INPS delle somme a titolo di contributi e sanzioni di legge indicate nell'avviso di addebito opposto o di quelle che saranno accertate come dovute in corso di causa, oltre le somme aggiuntive come per legge sino al saldo;
- b) con vittoria di spese e competenze di lite.

#### CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE COME DA RICORSO DEPOSITATO IN DATA 16/1/2019:

Nel merito

--- Revocare o comunque pronunciare la nullità / annullamento / inefficacia / illegittimità dell'avviso di addebito impugnato, nonché delle sanzioni comminate, per i motivi esposti nel contesto del presente atto, anche previa compensazione con le somme indebitamente già versate dal ricorrente all'ente impositore (€ 25.649.61), nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente.

In ogni caso

--- Oneri del presente procedimento interamente rifiuti.

#### CONCLUSIONI DELL'INPS:

- a) rigettarsi l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, condannando parte opponente al pagamento in favore dell'INPS delle somme a titolo di contributi e sanzioni di legge indicate nell'avviso di addebito opposto o di quelle che saranno accertate come dovute in corso di causa, oltre le somme aggiuntive come per legge sino al saldo;
- b) con vittoria di spese e competenze di lite.

#### **Motivi della decisione**

Con ricorso depositato in data 29 dicembre 2016 in apposizione ad avviso di addebito n. 422 2016 00039261 74 000 notificato il 19.1..2016, importo 9.600,97, ricorso che ha dato seguito al procedimento cui è stato riunito il ricorso depositato il 16 gennaio 2019, di identico contenuto, riferito a differente avviso di addebito (n. 422 2018 00029935 14 000, notificato il





6.12.2018, importo euro 7.660,43), la ricorrente azienda agricola Giannino ha chiesto annullarsi i provvedimenti summenzionati, con cui sono richieste somme a titolo di contributi e somme aggiuntive dovuti alla Gestione Agricola – lavoratori autonomi ed associati in riferimento alla posizione della moglie del titolare, signora Maria Teresa Masiero, e della di lui figlia sig.ra Genny. La ricorrente ha dedotto che, rispettivamente, dall’inizio del 2013 e dall’inizio del 2007, le signore Masiero e [redacted] avrebbero dovuto essere cancellate – come richiesto – dalle liste dei coltivatori diretti, la prima perchè affetta da patologie che palesemente le impediscono lo svolgimento delle attività tipiche aziendali, la seconda perché ritiratasi dall’attività dopo la costituzione di nuova e separata famiglia e la nascita della prole. La ricorrente deduce ad ogni modo che le innovazioni apportate nelle tecniche d’allevamento dei vitelli, e di cura e nutrimento dei medesimi, nonché il commissionare a terzi talune lavorazioni agricole (la trebbiatura) hanno consentito al sig. Giannino [redacted] di occuparsi da solo delle incombenze lavorative che caratterizzano l’attività della sua azienda.

Con memorie del 9.11.2017 e del 2.5.2019 si è costituito INPS, affermando in essenza, quanto alla signora Mannino, di rifarsi alla valutazione del Centro Medico della sede INPS, che ha valutato il soggetto idoneo allo svolgimento dell’attività agricola e, quanto alla signora [redacted] che non sussistono i presupposti per la cancellazione, stante che, per la consistenza aziendale, è richiesto l’apporto lavorativo di tre unità, e di conseguenza deve dedursi che la [redacted] conferisse il proprio contributo, non risultando impegnata in altra attività lavorativa e abitando non distante dall’azienda del padre.

Le istanze della ricorrente meritano accoglimento.





Si premetta che le considerazioni dell'Ente convenuto - sulla base delle quali, prima, è stata negata la richiesta di cancellazione delle signore Masiero e \_\_\_\_\_ dalla Gestione agricola, e successivamente sono stati elevati gli avvisi di addebito – non scaturiscono da un'osservazione *de visu* delle circostanze dedotte dall'Ente (invero, l'Ente non ha colto le signore Masiero e \_\_\_\_\_ nell'atto flagrante di attendere alle attività lavorative caratteristiche dell'azienda); si premetta ancora, per quanto noto, che l'INPS è pacificamente onerato di dar prova di circostanze di fatto e di diritto idonee a sorreggere i provvedimenti emanati.

Ciò premesso, le risultanze dell'istruttoria espletata sconfessano le ipotesi di parte convenuta, consentendo invece di trarre conclusioni di segno opposto ed in linea con quanto allegato dalla ricorrente.

L'azienda agricola \_\_\_\_\_ è una piccola impresa che si occupa dell'allevamento di vitelli destinati alla produzione di c.d. carne bianca: una tipologia di animale che, come è emerso, necessita in concreto della sola distribuzione del cibo e, a seguire, della pulizia dei locali una volta che le bestie li hanno abbandonati essendo concluso il ciclo di crescita (ogni sei mesi, come rilevato).

Determinante appare il fatto che l'azienda ricorrente, negli anni, a partire dal 2004, si sia progressivamente dotata di metodologie di somministrazione di alimenti e cura dell'animale le quali hanno ridotto in modo drastico le tempistiche da dedicarsi a dette incombenze: sul punto, i testi escussi hanno descritto identicamente l'impianto automatizzato per il nutrimento degli animali (mangiatoie girevoli con porta secchi per il latte e sistema di abbeveraggio semiautomatico); allo stesso modo, è emerso dalle deposizioni che il pavimento grigliato delle stalle consente





l'autopulizia ed asportazione della lettiera dai locali di stazionamento dei vitelli.

Il tutto, stando alla concorde versione dei testimoni, comporta - quanto alla distribuzione del cibo ai vitelli - un lavoro di circa due ore o forse meno (fra 15 e 30 minuti per stalla x n. 5 stalle), due volte al giorno e – quanto alla pulizia delle stalle – un unico intervento alla fine del ciclo dei 6 mesi di crescita dei vitelli.

Parimenti si è acclarato che il sig. Giannino è coadiuvato sia da terzi nella trebbiatura (fatto emerso per testi e *per tabulas*, e non efficacemente contrastato dall'opposta), così come egli è aiutato da colleghi del settore agricolo per i casi di necessità (stando al tenore delle dichiarazioni dei testi, non pare ad ogni modo che tali interventi rappresentino occasioni poi così frequenti).

Ora, se è vero che la domanda di cancellazione del lavoratore autonomo dalla gestione agricola deve essere sorretta dal requisito oggettivo della possibilità per il nucleo lavorante di continuare a far fronte al fabbisogno lavorativo per la gestione dell'azienda, quanto sopra osservato basta, a parere di questo giudice, a sostenere la richiesta *de qua*, risultando del tutto credibile, sulla scorta dei dati fattivi emersi, che il sig. Giannino

possa sopperire con il proprio intervento alle necessità aziendali anche se venuta meno la presenza lavorativa della moglie e della figlia.

Inoltre, se alle assorbenti considerazioni di stampo organizzativo si aggiungono le particolari condizioni della signora Masiero e della signora

il quadro si delinea allora definitivamente a favore della posizione della ricorrente.

Quanto alla signora Masiero, la ricorrente ha prodotto certificati medici che parlano di una situazione clinica assai compromessa almeno a far data





dall'anno 2012 (cfr. docc. 6-9-10-11 di parte ricorrente). In accordo con quanto attestato per via di certificato medico, i testi escussi hanno confermato la labile situazione di salute della signora Masiero e comunque affermano di non averla mai vista intenta all'opera presso le stalle o nei campi (il veterinario Bozzola Silvano, presente settimanalmente in azienda ha affermato in qualità di teste: *“personalmente ho potuto osservare al lavoro solo il sig.*

*Conosco la di lui moglie perché, entrando in casa per operazioni come scrivere le ricette, l'ho vista nei locali abitativi”*; ancora, il medico di famiglia dott. Purpure Sergio ha dichiarato nella testimonianza del 10.4.2019: *“conosco da anni la signora Masiero e posso confermare che da circa una decina d'anni la visito regolarmente a causa di svariate patologie insorte [...] che sono menzionate nel certificato redatto di mio pugno e prodotto al documento 6 di parte ricorrente. La signora Masiero, prima di ammalarsi, oltre alle faccende domestiche si affiancava al marito nei lavori della stalla e si sostituiva al medesimo quando lui era assente [...]”* – affermazione che peraltro dà modo di pensare che i lavoratori agricoli della famiglia intervenissero alternativamente più che cumulativamente ad espletare le incombenze del caso).

Quanto alla signora [redacted] la circostanza per cui la medesima, a detta di INPS, “non sarebbe impegnata su altro fronte lavorativo” è presto contraddetta dalla presenza di tre figli di cui al signora [redacted] dichiara (per fatto incontrastato) di occuparsi personalmente.

La signora [redacted] ha lasciato il nucleo familiare originario nel 2006, una volta scoperto di essere incinta, così dando luogo ad una nuova famiglia cui ha inteso conferire le proprie cure: non vi sono evidenze che supportino la tesi o l'idea che la [redacted] pur avendo partorito tre figli a





partire dal 2007, abbia continuato a dedicarsi a quella che era la sua occupazione lavorativa allorché famiglia propria e figli non aveva.

Si ritengono in definitiva accoglibili le istanze della ricorrente, con precisazione che il venir meno dell'obbligo contributivo opera a partire dalla cessazione dell'attività indipendentemente dal momento in cui sia stata formalmente richiesta la cancellazione dagli elenchi (cfr. p.e. Cass. 8943/2012).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi minimi previsti dalla tabella 4 allegata al DM 55/2014 per le cause dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 nel quale si colloca il valore della controversia, che appaiono così congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata

1. Accoglie i ricorsi riuniti in uno al fascicolo, e per l'effetto annulla gli avvisi di addebito oggetto di opposizione – avvisi n. 422 2016 00039261 74 000 e n. 422 2018 00029935 14 000;
2. Condanna l'INPS al pagamento delle spese ed onorari di lite, che quantifica in euro 2.900,00 oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.

Verona, 29 giugno 2020

IL GIUDICE

dott.ssa Antonella Poli

